

## GIURISPRUDENZA

**Commissione Tributaria regionale** | CALABRIA - Catanzaro | Sezione 3 | **Sentenza** |  
27 giugno 2019 | **n. 2353**

Data udienza 11 aprile 2018

## Integrale

**Irap - Irpef - Avviso di accertamento - Società esercente attività alberghiera - Rettifica reddito di partecipazione dei soci - Rettifica operata a seguito di rigetto dell'istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo - Art. 30, L. 724/994 - Pretesa tributaria illegittima**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CALABRIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

LORELLI QUIRINO Presidente

MAIONE FRANCESCO MARIA Relatore

GAETANI ANTONIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 246/2016

depositato il 02/02/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 2536/2015 Sez. 3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANZARO

contro;

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

proposto dagli appellanti;

PE.RI. SAS VIA BE. MONTEPAONE CZ

difeso da:

AN.MA. VIA CA. CATANZARO CZ ed Altri

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ... IRPEF-ALTRO 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ... IRPEF-ALTRO 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ... IRPEF-ALTRO 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ... IRAP 2007

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 2536/03/15, depositata il 17/08/2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro rigettava i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti in oggetto avverso avviso di accertamento per II.DD. + IVA, anno 2007.

Proponevano appello i contribuenti che, riproponendo i motivi di primo grado e richiamando le prodotte tre sentenze della CTP di Catanzaro, che aveva accolto i ricorsi proposti dagli stessi contribuenti per questioni analoghe a quelle trattate, lamentavano vizi di motivazione della sentenza impugnata e ne chiedevano l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro che, contestando quanto lamentato dagli appellanti e sostenendo la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza dell'11/04/2018, l'appello viene discusso e trattenuto in decisione sulle sopra riportate conclusioni delle parti.

Con distinti ricorsi, in primo grado la società Pe.Ri. s.a.s., esercente Attività alberghiera, ed i soci della stessa Ri.Ni. e Gr.Ma., impugnavano gli avvisi di accertamento di cui sopra, con i quali l'Ufficio aveva accertato, per l'anno 2007, un maggior reddito di impresa in capo alla società e, conseguentemente, aveva rettificato il reddito di partecipazione dei soci, essendo stata tale rettifica operata a seguito di rigetto dell'istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo, di cui all'art. 30, L. n. 724/1994, come modificato dalla L. n. 296/2006.

Orbene, alla luce della documentazione versata in atti, delle giustificazioni fomite dai contribuenti e dalle eccezioni sollevate dall'Ufficio, spetta al giudice tributario accertare se la società contribuente sia o meno una società di comodo.

La Commissione, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, osserva quanto segue: - intanto, rileva che la società contribuente aveva preliminarmente inoltrato istanza, non accolta, di disapplicazione della normativa sulle società di comodo alla Agenzia delle Entrate; - inoltre i contribuenti, contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio ed in linea con quanto accertato con le suddette tre sentenze della CTP di Catanzaro prodotte dagli appellanti, ritiene che detta società abbia dimostrato di essere operativa e non di comodo.

E' agevole rilevare che, nel caso trattato, la società ha dimostrato l'esistenza di condizioni oggettive, sufficienti ad inquadrarla come società operativa e non di comodo.

Infatti, appaiono condivisibili le ragioni di fatto e di diritto delle tre decisioni della CTP di Catanzaro sopra richiamate, in quanto dalla documentazione versta in atti risulta che la società in questione è intestataria-proprietaria di un complesso turistico-alberghiero con relative attrezzature, che per questo non potrebbe essere utilizzato dai soci per fini elusivi. Tra l'altro, risulta che il predetto complesso era stato concesso in affitto (quale ramo d'azienda) ed i posti letto dell'albergo erano stati venduti "vuoto per pieno", così da potere concludere che, di fatto, la società aveva svolto attività di impresa.

Rebus sic stantibus, la Società quindi non può essere considerata di comodo per non avere realizzato i ricavi stimati con l'applicazione dei coefficienti indicati dalla [Legge 724/1994](#), dovendosi aggiungere che nel caso che ci occupa l'affitto di azienda ad altra società esclude il fatto che i soci abbiano avuto godimento diretto dei beni dell'azienda, che erano gestiti dalla società affittuaria.

A tale proposito, giova precisare che sono considerate società di comodo quelle i cui beni vengono concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, che li utilizzano per finalità non imprenditoriali a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

L'appello, pertanto, appare fondato.

Attesa la particolare natura delle questioni trattate e della decisione adottata, ricorrono motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima la pretesa tributaria.

Spese compensate.

Catanzaro 11 aprile 2018

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2019.

